



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 1493

li 13.02.2019

OGGETTO: Lavori di ampliamento e ristrutturazione degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali – 2° lotto "Ristrutturazione spogliatoi"
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.
CUP I63I17000000005 - CIG 7696502A5D.
VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA.

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno dodici (12) del mese di febbraio (02) alle ore 11.00 presso l'ufficio tecnico del Comune di Cappella Maggiore, sito in Piazza Vittorio Veneto, 40, si sono riuniti il R.U.P. del Comune di Cappella Maggiore arch. Rosita Martinuzzo, il progettista arch. Susanna Maset dello studio CM di San Vendemiano e l'istruttore amministrativo Daniela Zanette in qualità di segretario verbalizzante, per procedere alla verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente al procedimento di affidamento in oggetto.

PREMESSO E CONSIDERATO

A seguito della procedura negoziata di cui all'oggetto, espletata in data 15.01.2019 presso la SUA - della Provincia di Treviso, l'offerta presentata dalla ditta Costruzioni Ferracin S.r.l. di Jesolo (VE) è risultata miglior offerente avendo formulato il ribasso del 15,237% sull'importo a base d'asta, ma che essendo tale miglior ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata dall'applicazione del criterio estratto, ovvero lett. e) dell'art. 97, comma 2 D.Lgs. 50/2016 risultata pari a 10,80504%, necessita valutarne la congruità ai sensi del comma 1 del medesimo art. 97;

- Che con nota via PEC di prot. 576 del 17.01.2019 la ditta Costruzioni Ferracin S.r.l. è stata invitata a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le opportune "giustificazioni" in merito all'offerta presentata consistente nell'analisi prezzi delle voci che formano l'ammontare posto a base di gara come stabilito dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- Che con note di prot. 1024 del 31.01.2019 e prot. 1354 dell'11.02.2019 la ditta, ha prodotto l'analisi dei prezzi relativi ai lavori in appalto e relazione giustificativa dell'offerta;

TENUTO CONTO che:

- a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur

- escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta sguarnita di qualsiasi previsione di utile, al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;
- c) il D.Lgs. 50/2016 precisa che possa prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
 - d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
 - e) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
 - f) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

CONSIDERATO altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi.

1. all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
2. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
3. all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

CONSIDERATO inoltre che:

non sono ammesse giustificazioni in merito a quanto stabilito dal comma 6 del citato D.Lgs. 50/2016 e che si procede all'esclusione dell'offerta ai sensi del comma 5 dell'art. 97 se "la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ... l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16."

Si procede quindi all'esame della documentazione presentata, delle giustificazioni e spiegazioni fornite dalla ditta e si ritiene l'offerta in esame **CONGRUA**.

Si ritiene pertanto che le giustificazioni prodotte dalla ditta Costruzioni Ferracin S.r.l. siano sufficienti a dimostrare la **NON ANOMALIA** dell'offerta presentata, con un ribasso del 15,237% sull'importo a base d'asta e si ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame.

Si stabilisce di trasmettere copia del presente verbale alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Treviso al fine di procedere con l'aggiudicazione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL R. U. P.

Arch. Rosita Martinuzzo

Il progettista

Arch. Susanna Maset

Il segretario verbalizzante

Daniela Zanette



